



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Napoli*

Prot.(vedasi stampigliatura laterale) Area II Staff 1

Napoli, (data del protocollo)

A mezzo posta elettronica certificata

Ai Segretari comunali e agli Ufficiali elettorali
dei Comuni dell'area metropolitana di Napoli

LORO SEDI

CIRCOLARE N. 68/ Elez. politiche 2022

Oggetto: Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Divieto affissioni abusive

Con l'approssimarsi delle prossime consultazioni politiche del 25 settembre p.v., si rende necessario garantire che il confronto politico si svolga in un clima di serena e civile dialettica democratica, nella piena osservanza delle norme vigenti, e che sia tutelato l'ambiente e il patrimonio storico, monumentale e artistico.

In relazione a tale ultimo aspetto, si richiama la particolare attenzione sul divieto di affissione dei materiali di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi destinati a ciò da ciascun Comune, nonché sul divieto di iscrizioni murali e di quelle su fondi stradali, palizzate e recinzioni (art. 1 della legge n. 212/56, così come modificata dalla legge n. 130/75) e, a maggior ragione, su monumenti e opere d'arte di qualsiasi genere, a tutela del decoro e dell'estetica cittadina (art. 162 del D.Lgs. 42/2004 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)

Pertanto, ogni Amministrazione comunale, dal momento dell'assegnazione degli spazi per l'affissione dei manifesti elettorali, è tenuta, per legge, a provvedere alla defissione dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati, che siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico (D.Lgs. n.507/93), nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritta ovunque effettuata (balconi di case private o all'interno di vetrine o porte a vetro dei comitati elettorali); le spese sostenute dal Comune per la rimozione del materiale di propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile (art. 15 della legge n. 515/93 così come modificato dall'art. 1, comma 178, della legge 27/12/2006, n.296 – Legge Finanziaria 2007).

Si rammenta, inoltre, che, in caso di violazione delle disposizioni relative alle affissioni, saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente (art. 15 della legge n. 515/93).



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

Le SS.LL. vorranno, quindi, adottare ogni utile iniziativa affinché, nell'ambito dei rispettivi territori di competenza, la campagna elettorale si svolga nell'assoluto rispetto delle soprarichiamate regole di modo che:

- 1) siano rispettati i manifesti affissi regolarmente, che pertanto, non devono essere strappati, deturpati o coperti (art. 8 della legge n. 212/56, così come modificato dall'art. 6 della legge n.130/75);
- 2) sia vietato lo scambio e la cessione di superfici assegnate ai partecipanti alla campagna elettorale (art. 3 della legge n. 212/56, così come sostituito dall'art. 3 della legge n. 130/75).

Inoltre, si vorrà dare massimo impulso all'attività di vigilanza affinché siano evitate le affissioni non autorizzate e le scritte abusive, soprattutto a tutela del patrimonio artistico, archeologico e dell'arredo urbano, nonché assicurare, attraverso specifiche direttive agli uffici dipendenti, la immediata defissione dei manifesti affissi in luoghi diversi da quelli prestabiliti, non trascurando di sanzionare i trasgressori.

Il Dirigente dell'Ufficio elettorale provinciale
Vice Prefetto
(S. di Martino)